



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Prot. n. 9105\ C3a

Ancona, 11 maggio 2011

(a mezzo e-mail)

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI-FERMO, MACERATA e PESARO.

(a mezzo e-mail)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione

(a mezzo e-mail)

e, p.c.:

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola

OGGETTO: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2011/2012.

Si rammenta alle SS.VV. che è tuttora possibile prelevare dalla rete Internet e dalla web Intranet del M.I.U.R. l'O.M. n. 29\2011 (in corso di registrazione) e i relativi allegati, concernenti la mobilità del personale docente di religione cattolica, valevole per l'a.s. 2011\2012.

Al riguardo, tuttavia, pare opportuno evidenziare quanto segue:

1. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base dell'intesa raggiunta all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato tra il Direttore Generale dell'U.S.R. per le Marche e l'Ordinario diocesano competente. Permanendone le condizioni detta assegnazione è confermata automaticamente di anno in anno.

2. Possono transitare, a domanda, da una diocesi all'altra della medesima regione, gli insegnanti I.R.C. che con l'a.s. 2010\2011 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo, mentre possono transitare, a domanda, in una diocesi di altra regione coloro che con l'a.s. 2010\2011 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo;

3. Le istanze di mobilità debbono essere presentate al Dirigente dell'istituzione scolastica di servizio entro il 12 maggio 2011 e pervenire, per l'esame, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali entro il 20 maggio 2011. Allo scopo gli interessati utilizzeranno esclusivamente i modelli allegati alla citata O.M. 29\2011. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento della domanda (art. 4 comma 1 OM 29\2011).

4. I Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione sono delegati ad adottare tutti gli atti connessi alla procedura (con esclusione delle graduatorie, sulla base delle quali verrà individuato "*il personale eventualmente in esubero*"): dall'esame delle domande di trasferimento e/o passaggio alla pubblicazione dei movimenti prevista per il 15 luglio 2011 e a tutte le intese con gli ordinari diocesani. A quest'ultimo riguardo pare opportuno rammentare che l'elenco di coloro che otterranno il trasferimento o il passaggio dovrà essere trasmesso all'ordinario diocesano territorialmente competente con il quale dovranno essere stabiliti, sempre dal dirigente dell'Ambito territoriale, gli opportuni contatti per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di mobilità che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2011.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

5. Graduatoria regionale, distinta per diocesi, dei soprannumerari

Poiché per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e alla pubblicazione di graduatorie di istituto, appartenendo i predetti ad un ruolo regionale articolato per diocesi, entro il termine del 20 maggio 2011 i Dirigenti scolastici faranno pervenire esclusivamente a questo Ufficio Scolastico Regionale il punteggio attribuito (e copia della documentazione – sotto forma di dichiarazione sostitutiva, con esclusione delle certificazioni mediche che dovranno essere prodotte in originale o copia conforme all'originale - che ha concorso a tale attribuzione o alla assegnazione di precedenza) sulla base delle tabelle allegate al C.C.N.I. sottoscritto il 22.2.2011, per consentire la pubblicazione, prevista per il 4 luglio 2011 della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi e per settore formativo.

6. Casi particolari di attribuzione del punteggio

a) per la mobilità ed i passaggi:

- il primo anno del triennio utile per l'attribuzione del punteggio per la continuità di servizio (nota 5 all. D al CCNI del 22.2.2011), come meglio specificato dalla nota ministeriale 3080\2011 (che accompagna l'OM 29 dell'8 aprile 2011) decorre dall'a.s. 2009\2010. Pertanto i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio, per la prima volta, nelle domande di mobilità per l'a.s. 2013\2014.

b) per la graduatoria dei soprannumerari:

- con nota n. 3637 del 26.4.2011, il M.I.U.R. ha altresì precisato che la *"continuità nelle sede di servizio"* va valutata anche per gli insegnanti IRC in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado tenuto conto delle *"indicazioni contenute nelle note 5 e 5bis riportate in "Note comuni alle tabelle dei trasferimento a domanda e d'ufficio"* del citato CCNI sottoscritto il 22.2.2011, alla cui stregua, per *"sede"* si intende *"comune"*. Tale punteggio, pertanto, potrà essere assegnato per tali graduatorie già a partire dall'a.s. 2009\2010, con esclusione dell'anno scolastico in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Michele Calascibetta